

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

DECRETO 6 dicembre 2022.

**Proroga del termine ultimo per la rendicontazione finale degli interventi resisi necessari a seguito dell'avvenuta esecuzione delle indagini diagnostiche su solai e controsoffitti di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico.**

### IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante «Norme per l'edilizia scolastica», e in particolare l'art. 3;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca», e in particolare l'art. 10;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», e in particolare l'art. 1, comma 160, il quale stabilisce che la programmazione nazionale predisposta in attuazione dell'art. 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, rappresenta il piano del fabbisogno nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2015-2017;

Visto in particolare, l'art. 1, commi 177 e seguenti, della citata legge 13 luglio 2015, n. 107;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019», e in particolare l'art. 1, comma 140;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»;

Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo», e in particolare l'art. 25, commi 1 e 2-bis;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, con il quale si è proceduto alla ripartizione del fondo relativo all'art. 1, comma 140, della citata legge 11 dicembre 2016, n. 232;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166, recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, 23 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 marzo 2015, n. 51, con cui sono stati individuati i criteri e le modalità di attuazione del citato art. 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;


Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 29 maggio 2015, n. 322, con il quale è stata approvata la programmazione unica triennale nazionale 2015-2017 in materia di edilizia scolastica;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 agosto 2015, n. 594, con il quale sono stati individuati i criteri per assegnazione delle risorse tra le province e le città metropolitane;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 agosto 2017, n. 607, con il quale sono state ripartite le risorse di cui all'art. 25, commi 1 e 2-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nonché sono state individuate le province e le città metropolitane beneficiarie;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2018, n. 376, con il quale si è proceduto alla rettifica di alcuni interventi proposti;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 21 febbraio 2019, n. 120, con il quale il termine per l'aggiudicazione dei lavori



da parte di province e città metropolitane, inizialmente fissato al 13 maggio 2019, è stato prorogato al 15 ottobre 2019;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 agosto 2019, n. 734, con il quale sono state destinate le risorse complessive pari ad euro 55.900.000,00, per euro 40.000.000,00, al finanziamento di indagini diagnostiche per solai e controsoffitti e, per euro 25.900.000,00, a interventi che si rendono necessari a seguito delle predette indagini;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 novembre 2019, n. 1038, con il quale è stato fissato un nuovo ulteriore termine per l'aggiudicazione dei lavori da parte di province e città metropolitane, individuato nella data del 31 marzo 2020;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 5 gennaio 2021, n. 6, che individua gli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione;

Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, recante «Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, e altre disposizioni in materia sanitaria»;

Considerato che le richieste di interventi di messa in sicurezza pervenute al 3 agosto 2021, tramite il sistema informativo di monitoraggio e rendicontazione predisposto dal Ministero dell'istruzione, per le predette indagini diagnostiche, superavano la disponibilità delle risorse destinate con il citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 agosto 2019, n. 734;

Dato atto che, con decreto del direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 3 agosto 2021, n. 228, sono state accertate economie, con riferimento al finanziamento concesso con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 agosto 2017, n. 607, pari a complessivi euro 67.548.422,82;

Considerato che, sulla base di quanto è emerso dalle richieste inoltrate per lavori e interventi di messa in sicurezza a seguito di indagini diagnostiche su solai e controsoffitti, di importo superiore a euro 20.000,00, da parte di province e città metropolitane che hanno già eseguito e rendicontato le indagini diagnostiche alla data del 3 agosto 2021, il fabbisogno complessivo ammonta a euro 17.104.901,91;

Considerato che tale fabbisogno pari a euro 17.104.901,91 ha trovato copertura nelle economie accertate con decreto del direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 3 agosto 2021, n. 228 e relative al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 agosto 2017, n. 607;

Considerato pertanto, che, con decreto del Ministro dell'istruzione 6 agosto 2021, n. 254, sono state destinate le risorse complessive pari ad euro 43.004.901,91

al finanziamento di interventi resisi necessari a seguito dell'avvenuta esecuzione delle indagini diagnostiche su solai e controsoffitti di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico;

Dato atto che tali risorse sono state assegnate, per euro 17.104.901,91, in favore di province e città metropolitane di cui all'allegato B al decreto ministeriale 6 agosto 2021, n. 254, che hanno presentato richieste di contributo per interventi di messa in sicurezza a seguito di indagini diagnostiche su solai e controsoffitti di importo superiore a euro 20.000,00;

Dato atto che la restante parte delle medesime risorse è stata assegnata, per euro 25.900.000,00, in favore dei comuni e delle unioni di comuni di cui all'allegato A al decreto ministeriale 6 agosto 2021, n. 254, che hanno presentato richieste di contributo per interventi di messa in sicurezza a seguito di indagini diagnostiche su solai e controsoffitti di importo superiore a euro 20.000,00 e che hanno eseguito per primi temporalmente le indagini e hanno caricato a sistema la relativa rendicontazione;

Considerato che per alcuni enti locali non è stata completata la rendicontazione relativa all'esecuzione delle indagini diagnostiche;

Considerato che, in virtù dell'assenza del caricamento a sistema della rendicontazione relativa alle indagini diagnostiche, non è stata ancora erogata l'anticipazione della somma pari al 30% dell'importo di finanziamento agli enti locali beneficiari di cui agli allegati A e B del decreto ministeriale 6 agosto 2021, n. 254, come previsto dall'art. 2, comma 1, del predetto decreto ministeriale;


Ritenuto possibile che, per le ragioni di cui sopra, gli enti locali beneficiari del finanziamento di cui al decreto ministeriale 6 agosto 2021, n. 254, ad oggi, non abbiano ancora avviato le opportune procedure prodromiche all'affidamento dei lavori di messa in sicurezza resisi necessari a seguito delle indagini diagnostiche;

Considerato che, invero, molti degli enti locali beneficiari di cui agli allegati A e B del decreto ministeriale 6 agosto 2021, n. 254, non hanno ancora predisposto le progettazioni dei lavori resisi necessari a seguito delle indagini diagnostiche;

Considerato che le suddette progettazioni si pongono quale presupposto necessario ai fini del corretto espletamento delle procedure dirette all'affidamento dei lavori di messa in sicurezza;

Ritenuto pertanto, che, in virtù di quanto sopra considerato, i suddetti enti locali beneficiari riscontreranno difficoltà ad affidare i relativi lavori di messa in sicurezza entro un termine ragionevole, tale da garantire il rispetto dell'ulteriore termine di rendicontazione finale dei suddetti interventi, fissato al 31 dicembre 2022, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 6 agosto 2021, n. 254;

Considerata altresì l'urgenza, nonché la oggettiva necessità di consentire la realizzazione dei lavori di messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico;



Ritenuta quindi, opportuna, alla luce delle criticità rappresentate, l'individuazione di due differenti termini - a seconda dello stato di avanzamento dei lavori - per la rendicontazione finale degli interventi di messa in sicurezza resisi necessari a seguito delle indagini diagnostiche finanziati con il predetto decreto ministeriale 6 agosto 2021, n. 254;

Decreta:

Art. 1.

*Proroga del termine di conclusione dei lavori  
e di relativa rendicontazione*

1. Per le motivazioni indicate in premessa, il termine ultimo per la conclusione dei lavori e la relativa rendicontazione finale degli interventi di cui al finanziamento di cui al decreto ministeriale 6 agosto 2021, n. 254, originariamente fissato al 31 dicembre 2022, è prorogato al 30 giugno 2023, per gli interventi già conclusi, e al 31 dicembre 2023, per gli interventi non ancora avviati o in corso di esecuzione.

2. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 1 comporta la decadenza dai contributi e dai finanziamenti concessi.

3. Nell'ipotesi in cui non siano rispettati i termini di cui al comma 1, le eventuali risorse ricevute ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 6 agosto 2021, n. 254, sono versate da parte degli enti locali all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al fondo di cui all'art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

4. Oltre che nei casi previsti dal decreto ministeriale 6 agosto 2021, n. 254, gli enti locali beneficiari che ne abbiano fatto richiesta alla Direzione generale competente del Ministero dell'istruzione ricevono l'anticipazione della somma, pari al 30% dell'importo di finanziamento, a condizione che, in occasione delle ricognizioni espletate dal Ministero, abbiano dichiarato l'ultimazione dei lavori di messa in sicurezza.

5. Per ogni ulteriore aspetto non regolato dal presente decreto ministeriale, restano in vigore le disposizioni di cui al decreto ministeriale 6 agosto 2021, n. 254.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2022

*Il Ministro:* VALDITARA

*Registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 2023*

*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, n. 18*

23A00281

